

NUMERO PROGRESSIVO	11	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3787	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	MALVISI S.r.l.		
INDIRIZZO	Via XXV Aprile 29 – Busseto (PR)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La società è titolare di un impianto di emittenza radio situato nel Comune di Serramazzone loc. Case Mazzoni, sito n. 69, classificato da delocalizzare per il ritenuto superamento dei limiti di emissione. Il giudizio di superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico è stato effettuato considerando le emittenti situate nel sito n. 69 unitamente a quelle poste nell'adiacente sito n. 68 (Cà del Vento); senza l'arbitrario accorpamento al sito n. 68, il sito n. 69 non presenterebbe problemi. La relazione ARPA-AUSL rileva che il contributo di Case Mazzoni ... visto il valore di emissione inferiore a 6 V/m, può essere ricondotto a conformità con interventi limitati.

CONTRODEDUZIONI

Il sito di Case Mazzoni è stato oggetto del parere della Regione, formalizzato con delibera del Consiglio Regionale n° 3863 del 8/7/1998, con cui NON si prevedeva la conferma del sito citato. Le valutazioni ARPA relative al sito n. 69 sono state effettuate considerando congiuntamente anche l'attiguo sito n. 68, in quanto congiuntamente irradiano le abitazioni poste in Via Redipuglia, ubicate nella direzione prevalente d'irradiazione. In queste condizioni, i due siti determinano il superamento sia dei limiti di esposizione sia dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8/7/2003. Il contributo specifico del sito di Case Mazzoni è definito prossimo a 6 V/m e l'eventuale intervento di bonifica dell'area dei due siti, vedrebbe coinvolte tutte le emittenti radio del sito di Case Mazzoni. Le valutazioni prettamente tecniche di ARPA relativamente alla risanabilità dell'area, sono riferite ad un sito di cui NON è prevista la conferma, per incompatibilità con la normativa regionale. Per tale motivo, si applica la determinazione generale del PLERT di non prevedere risanamenti nei siti non compatibili con la L. R. 30/00, disponendo la delocalizzazione.

Al fine di eliminare rapidamente le condizioni di rischio per la popolazione il PLERT prevede prioritariamente la delocalizzazione di tutte le emittenti radio presenti (responsabili dei contributi più rilevanti), sia dal sito n. 68 che dal sito n. 69, individuando il sito alternativo di Cà Iacomone. Alle residue emittenti televisive analogiche, è stato riconosciuto il diritto di rimanere temporaneamente nel sito n. 69, in attesa dell'avvio del sistema digitale DVB – T e in attesa della definitiva dismissione del sito, come disposto dal citato parere della Regione.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

NUMERO PROGRESSIVO	11	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	3787	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	MALVISI S.r.l.		
INDIRIZZO	Via XXV Aprile 29 – Busseto (PR)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Per quanto riguarda la ritenuta collocazione degli impianti del sito n. 69 (Case Mazzoni) a distanza inferiore a m. 300 dagli insediamenti residenziali adiacenti (limite peraltro non previsto dalla normativa nazionale), si segnala che tale distanza non si riscontra nelle direzioni di emissione dei segnali. Gli insediamenti residenziali non ricevono alcun contributo apprezzabile di campo dall'impianto in quanto le antenne delle emittenti sono orientate verso la pianura, cioè in senso opposto alle case, e quindi non irradiano alcunchè verso il retro. Le case più prossime in pianta al ripetitore non ricevono alcun contributo di campo, essendo 15/18 m più in basso rispetto agli impianti (come emerge dalle curve di livello sulla carta) e per di più non in ottica con gli stessi in conseguenza della curvatura del terreno e delle piante del bosco circostante.

CONTRODEDUZIONI

Il divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva in una fascia di 300 m dal territorio urbanizzato/urbanizzabile è disposto dal comma 1 dell'art. 4 della LR 30/00 e dall'art. 4 della direttiva DGR 197/2001

Il divieto nella fascia di rispetto di 300 m. si applica indistintamente a tutti i limitrofi perimetri di territorio urbanizzato/urbanizzabile, indipendentemente dalla direzione e dalle quote altimetriche.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	11	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3787	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	MALVISI S.r.l.		
INDIRIZZO	Via XXV Aprile 29 – Busseto (PR)		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Solo le attuali posizioni possono assicurare la migliore copertura del bacino di utenza servito dai trasmettitori di cui si tratta. Lo spostamento delle attuali postazioni non solo implicherebbe una compromissione del diritto all'informazione ed alla copertura del servizio per gli abitanti delle zone interessate ma comporterebbe anche la moltiplicazione dei siti di trasmissione rispetto a quelli strategici attualmente esistenti.

CONTRODEDUZIONI

I siti esistenti NON possono essere confermati se sono incompatibili con la normativa vigente. L'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni ha espresso parere preliminare favorevole, prot. n. 85965 del 12.08.03, alla delocalizzazione delle radio dei siti n. 69 e 68 nel sito alternativo di Cà Iacomone. Il nuovo sito di Cà Iacomone dovrà rispettare tutte le disposizioni relative ai campi elettromagnetici e quelle riportate agli articoli 3. 1, 3.2 e 3.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PLERT.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	